REGOLAMENTO (CEE) N. 233/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

relativo all'apertura di una gara per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare, di latte scremato in polvere proveniente dal mercato della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2700/73 (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/72 prevede tra l'altro la fornitura di 29 450 tonnellate di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale ; che detto regolamento dispone inoltre che, segnatamente, se i quantitativi di latte scremato in polvere delle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie per la loro particolare destinazione, la fornitura può essere garantita tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità ;

considerando che il PAM ha presentato una richiesta per la fornitura di 4 852,7 tonnellate di latte scremato in polvere destinato all'India ; che, a causa della lontananza del paese beneficiario interessato, il latte scremato in polvere richiede un imballaggio più resistente di quello prescritto per il latte scremato in polvere offerto all'intervento ; che è pertanto necessario fare ricorso al latte scremato in polvere disponibile sul mercato della Comunità ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato del latte scremato in polvere, che è caratterizzata da prezzi relativamente elevati, appare opportuno permettere all'aggiudicatario di acquistare un quantitativo corrispondente di latte scremato in polvere delle scorte pubbliche ad un prezzo fissato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (6) ; che si impedirà così, conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2721/72, che venga perturbato lo sviluppo normale dei prezzi sul mercato, evitando nel contempo alla Comunità oneri finanziari più elevati ;

considerando che la fornitura fino alla messa in fob deve formare oggetto di una gara la cui procedura è determinata dal regolamento (CEE) n. 1911/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, relativo a gare per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità (7) ; che l'applicazione di tale regolamento richiede alcune precisazioni, specie per quanto riguarda la destinazione del latte scremato in polvere, il termine per la presentazione delle offerte e le modalità di consegna ; che, d'altronde, è opportuno tener conto della differenza dei prezzi del latte scremato in polvere nella Comunità, risultante dalla diminuzione del prezzo d'intervento in taluni Stati membri, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/73 del Consiglio, dell'8 maggio 1973, che fissa per la campagna lattiera 1973/1974, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano (8) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1911/73, gli organismi d'intervento belga, tedesco, francese, olandese e britannico indicono una gara per la fornitura al Programma alimentare mondiale di 4 852,7 tonnellate di latte scremato in polvere provenienti dal mercato della Comunità e destinate all'India.

2. La fornitura viene effettuata fob e suddivisa nelle partite seguenti :

— partita A : 700 tonnellate,
— partita B : 700 tonnellate,
— partita C : 700 tonnellate,
— partita D : 700 tonnellate,
— partita E : 752,7 tonnellate,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
(4) GU n. L 279 del 5. 10. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.
(6) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(7) GU n. L 196 del 17. 7. 1973, pag. 12.
(8) GU n. L 122 del 9. 5. 1973, pag. 1.

— partita F : 900 tonnellate,
— partita G : 400 tonnellate.

3. La consegna delle partite di cui al paragrafo 2 si effettua ad una data fissata dall'organismo d'intervento e comunque posteriore al 14 e anteriore al 31 marzo 1974.

Articolo 2

Il latte scremato in polvere in oggetto è condizionato in sacchi di 25 kg conformi ai requisiti fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il porto della Comunità indicato nell'offerta deve essere accessibile alle navi di alto mare.

Articolo 4

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 febbraio 1974 alle ore 12.

Articolo 5

L'importo correttivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1188/73 non è applicato al latte scremato in polvere fornito dall'aggiudicatario ai sensi del presente regolamento.

Al momento della fissazione dell'importo massimo di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/73, sarà tenuto conto della diminuzione di cui all'articqlo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/73 del prezzo d'intervento applicabile in Germania e negli Stati del Benelux.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento interessato vende su richiesta all'aggiudicatario un quantitativo di latte scremato in polvere acquistato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 e corrispondente a quello da fornire dall'aggiudicatario. Il contratto di vendita deve essere concluso entro un termine di 15 giorni a decorrere dal giornno dell'informazione d'attribuzione della gara.

2. Il latte scremato in polvere è venduto partenza deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento alla data di scadenza delle offerte, di cui all'articolo 4, maggiorato di 2 unità di conto per 100 kg.

3. L'acquirente effettua il pagamento del latte scremato in polvere all'organismo d'intervento prima della presa in consegna di cui al paragrafo 4.

4. L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro un termine massimo di 15 giorni successivi alla data di conclusione del contratto di vendita. La presa in consegna può aver luogo in forma frazionata.

Salvo casi di forza maggiore, se l'acquirente non ha preso in consegna il latte scremato in polvere entro il termine stabilito, la vendita è annullata per i quantitativi restanti.

5. I diritti dell'aggiudicatario derivanti dal presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

I. **Imballaggi**

a) di contenuto netto di 25 chilogrammi,

b) confezione :

1 sacco di carta « Kraft » avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g per m^2,

3 sacchi di carta « Kraft » aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m^2,

1 sacco di carta catramata intercalato, avente resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m^2 (1),

1 sacco interno indipendente in polietilene di almeno 0,08 mm di spessore e chiuso da una doppia legatura.

II. **Etichettatura degli imballaggi**

Il sacco reca le seguenti indicazioni nella lingua indicata dall'organismo competente :

a) il porto di destinazione,

b) la denominazione « latte scremato in polvere »,

c) la menzione « Dono delle Comunità europee — Azione Programma alimentare mondiale »,

d) peso netto : « 25 chilogrammi »,

e) la denominazione e l'indirizzo dell'azienda aggiudicataria,

f) il numero della partita di fabbricazione, il numero dei sacchi che costituisce la partita.

(1) Tale sacco può essere sostituito da un sacco « Kraft », rivestito di polietilene avente una resistenza minima corrispondente a un peso di almeno 80 g + 15 g/m^2.